

Censurato accordo quadro Rfi da 850 mln

Incompletezza della documentazione di gara, errata elaborazione del prezzo offerto, violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza e par condicio. Sono queste alcune delle censure mosse dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), presieduta da Giuseppe Busia, con la delibera n. 329 del 13 luglio 2022, nei confronti della società Rfi (Rete ferroviaria italiana), società del gruppo Fs, relativamente ad una procedura ristretta per l'affidamento dell'accordo quadro relativo alla «progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori di realizzazione delle opere interferenti con l'esercizio ferroviario funzionali alla soppressione dei passaggi a livello». Una procedura del valore di oltre 850 milioni di euro.

La vicenda aveva preso il via da un esposto presentato dall'Associazione imprese ferroviarie nel quale si faceva presente, fra le altre cose, che la disapplicazione del prezzario regionale impediva all'operatore di formulare offerte di sufficiente pregio tecnico, oltre a non dare conoscenze precise per lo svolgimento della progettazione esecutiva, a fronte dell'assenza della progettazione definitiva e del progetto di fattibilità tecnica e economica.

L'Anac ha contestato a Rfi diverse criticità: ad esempio «approssimazioni nell'elaborazione degli atti e delle procedure; la non considerazione delle clausole di revisione dei prezzi, particolarmente rilevanti di fronte agli aumenti dell'energia e delle materie prime e all'inflazione galoppante; l'applicazione di un regime derogatorio del Codice degli appalti, utilizzando la clausola di estrema urgenza per l'emergenza sanitaria, senza che ve ne fossero le condizioni». Inoltre, l'Autorità ha evidenziato «una presumibile violazione dei prin-

cipi di libera concorrenza, trasparenza e par condicio», dovuta a una non corretta applicazione delle disposizioni normative progettuali.

In particolare, nella delibera si legge che risulterebbe «evidente che gli elaborati progettuali posti a base di gara non dimostrano l'avvenuto svolgimento delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche».

Peraltro, ha sottolineato sempre l'Anac, gli elaborati progettuali «non evidenziano puntualmente i lavori a farsi, risultando assente ad esempio, l'individuazione delle interferenze e degli espropri che si renderanno necessari per realizzare il piano viario a servizio delle opere in esame (sottopassaggi e cavalcaferrovia)».

La conseguenza sarebbe che, secondo quanto si legge nella delibera, «la documentazione tecnica non soddisfaccendo gli standard progettuali del progetto di fattibilità e del progetto definitivo, come disciplinati nell'art. 23 del Codice ed in assenza del provvedimento di validazione ai sensi del successivo art. 26, non risulterebbe idonea per l'avvio della procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento di accordo quadro per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, inquadrabile nella disciplina del cosiddetto «appalto integrato». In conclusione, Rfi, non avendo definito in maniera corretta l'oggetto dell'appalto e l'importo posto a base di gara per i singoli lotti previsti, ha sostenuto l'anticorruzione, avrebbe violato la normativa vigente, e l'elaborazione del prezzo offerto risulterebbe conseguentemente per forza di cose approssimata.



Peso: 26%